

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive e ludico - ricreative previste all'interno del progetto di "Riqualificazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti, nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare, con realizzazione di: strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive" - "Parco Costiero di Ponente". Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO.

L'importo delle forniture in affidamento nel presente appalto ammonta a:

€ 47.500,00	diconsi euro	Quarantasettemilacinquecento/00
--------------------	--------------	---------------------------------

oltre **€10.450,10** per IVA al 22% da che, in base al presente atto, le forniture verranno richiesti dall'Amm.ne con gli ordini di servizio, fino al raggiungimento dell'importo sopra indicato.

Il costo presunto della manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato stimato pari ad €5.000,00 circa.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 2.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di forniture da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

A) forniture attrezzature sportive e ludiche: **€57.950,00**

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di forniture, previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.) e del vigente regolamento di attuazione (D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010) per le parti ancora applicabili.

Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, dannose e inutili ai fini delle prestazioni, dovranno essere rifatte conformi al progetto e alle prescrizioni indicate della Direzione Tecnica. Per le varianti si rimanda all'art.16 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART.3 DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LE OPERE CHE FORMANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENcate:

Fornitura di attrezzature ludico-ricreative, quali giochi per bambini per la sistemazione di un area ludica di circa mq 3.000,00 (bambinopoli) ubicata all'interno delle aree previste in progetto, gli stessi da collocare direttamente sull'arenile e con propria fondazione.

E' esplicito patto contrattuale che tutti le forniture previsti nel presente F.P.C. debbono essere eseguiti con tempestività e ultimati a perfetta regola d'arte e comunque, entro i limiti temporali assegnati.

Resta, altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia delle forniture, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi

calamitosi e simili, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Foglio Patti e Condizioni.

3.2.OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto tutte quei servizi e forniture, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.4

CONDIZIONI di APPALTO

Nell'accettare i servizi/forniture sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire;
- b) di aver visitato la località interessata alle forniture e di averne accettato le condizioni di viabilità;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione delle forniture, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente F.P.C.) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

ART.5

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.E.C. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione delle forniture siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali forniture sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di contratti pubblici ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora applicabili, dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC di tipo vincolante, e nel D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n.106 del 3 Agosto 2009 ove applicabile, per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nell'esecuzione delle forniture dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;
- RELAZIONE descrittiva della Fornitura con Elenco Prezzi, Computo Metrico e Capitolato Attrezzature (All. 7 del Progetto ammesso a finanziamento);

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che dovessero occorrere per la più perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie lavorazioni da eseguire.

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art.103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento delle forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di emissione.

La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli oneri necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

Per gli appalti di importo a base d'asta inferiore ad € 40.000,00 è in facoltà della S.A. non richiedere la garanzia definitiva.

ART. 9

CONSEGNA DELLE FORNITURE

La consegna delle forniture si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna. L'appaltatore darà inizio alle forniture immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti.

Per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio alle relative forniture entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine suddetto.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di €50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. 10

INIZIO E TERMINE DELLE FORNITURE

Le forniture oggetto del contratto avranno durata di **giorni 90** (novanta) continuativi a partire dal giorno successivo alla data di consegna delle forniture che dovrà essere sottoscritta entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto.

L'esecuzione anticipata delle forniture, potrà essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia. L'anticipata ultimazione delle forniture, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione.

Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento delle forniture che siano stati richiesti con ordini di servizio emessi dall'Amm.ne entro il termine di durata come stabilito al primo comma, l'ultimazione delle forniture deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.

Art.11

PENALE PER LA RITARDATA ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE

La penale per la ritardata ultimazione delle forniture rispetto al termine assegnato di cui all'art. 10 è stabilita in misura del 1,00 per mille dell'importo delle forniture a base d'asta per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

ART. 12

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio della Direzione e sorveglianza delle forniture appaltati.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto, saranno effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

ART. 13

PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per le forniture previste ed effettuati.

I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo delle forniture eseguite.

Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Vittoria.

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione delle forniture eseguite ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.

L'impresa appaltatrice, si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art.14

ART. 14

CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione delle forniture e il pagamento del rateo finale avverrà secondo le seguenti condizioni:

1. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare esecuzione;

5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrà vistata dall'Ufficio Tecnico per la liquidazione da parte della Direzione Politiche Finanziarie Bilancio ed Economato.

Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.

In riferimento al punto 2 e ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nelle forniture, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

6.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI

ART. 15

PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati le forniture appaltate a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

I prezzi dell'appalto al netto del ribasso offerto restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, escludendo dal presente appalto la revisione dei prezzi.

ART. 16

VARIANTI

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 149 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore delle forniture per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, agli stessi prezzi patti e condizioni.

ART. 17

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE

La D.E.C. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

ART. 18

SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ai commi 1 e seguenti, è prevista la sospensione delle forniture nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

ART. 19

QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture relativi alle forniture da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio, conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la ditta appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore delle forniture, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti richiesti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di produzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore delle forniture sui materiali forniti.

I materiali non accettati dalla D.E.C., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 20

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei servizi/forniture necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108.

ART.22

RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguiti o delle prestazioni relative alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso delle forniture o in magazzino nel caso delle forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 23

CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende anche obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione delle forniture, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) della normativa vigente relativa a:
 - norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;
- d) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
- e) dovrà redigere e presentare il relativo piano di sicurezza di cantiere ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiesta dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione delle forniture e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto altro attinente alle forniture.

- f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente F.P.C.;
- g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;

Inoltre:

- h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.

Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunica all'Appaltatore la inadempienza e procede ad una trattenuta del 20% nei pagamenti in acconto, se le forniture sono in corso o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se le forniture sono ultimati, salva la anzidetta ritenuta dello 0,5%.

Le somme accantonate con la trattenuta del 20% sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento del saldo saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 24

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. i contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuazioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per le forniture dal responsabile unico del procedimento.

Ai sensi del comma 3 il certificato di regolare esecuzione finale deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione delle forniture salvo i casi individuati dal comma 8.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

Ai sensi del comma 4, all'esito positivo del certificato di verifica di conformità (o di regolare esecuzione) il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile.

Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.E.C., agli interventi richiesti, il relativo importo stimato a insindacabile giudizio della D.E.C. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato di acconto emesso successivamente all'accertata inadempienza dell'Impresa.

Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

ART. 25

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva delle forniture con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei luoghi di lavoro ed in generale di tutto il personale addetto. Il personale dovrà essere di gradimento della D.E.C., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai luoghi di lavoro stessi per chiunque degli addetti alle forniture senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 26

DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

Qualora ritenuto necessario dal RUP l'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica delle forniture ad un tecnico professionista abilitato e di competenza professionale estesa alle forniture da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 27

MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.E.C., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 28

OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà le forniture a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.E.C.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che talune forniture urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.

Qualora venissero eseguite prestazioni o forniture di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla sostituzione delle forniture e dei materiali e delle prestazioni a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione delle forniture e alla rescissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs n. 50/2016, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo);
- 2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.E.C. ed il Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- 3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione delle forniture;
- 4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei servizi/forniture;
- 5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
- 6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle prestazioni eseguite, ancor prima di essere sottoposte a verifica di conformità;
- 7) la manutenzione delle opere fino alla verifica di conformità;
- 8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nell'esecuzione delle prestazioni;
- 9) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei luoghi di lavoro delle forniture o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente F.P.C.;
- 10) tutte le opere di cantieramento eventualmente necessarie con relativi allacciamenti e quelle provvisorie necessarie, complete di illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;
- 11) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente le forniture in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata alle forniture;
- 12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso delle forniture secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.E.C.;
- 13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento delle forniture come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
- 14) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- 15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione delle forniture. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
- 16) l'esecutore delle forniture è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle forniture. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle forniture per un massimale non inferiore ad €500.000.
- 17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso delle forniture;
- 18) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.E.C. per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
- 19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi alle forniture;
- 20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- 21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
- 22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;

23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire.

L'Appaltatore fornirà, altresì, settimanalmente alla D.E.C. notizie sull'andamento dei medesimi e sulla manodopera impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione forniture, previo avviso, a provvedere restando a carico dell'Impresa le relative spese.

ART 29

NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia:

- al D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- al D.P.R. n. 207/2010 *per le parti ancora applicabili*;
- al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 *come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009*;
- al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009;
- alla L.R. n. 12 del 12/07/2011;
- alla L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- al vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC n. 135 del 06/10/2010 *per quanto ancora compatibile*.

ART. 30

TUTELA DATI PERSONALI

INFORMATIVA Art.13 D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi della D.Lgs.vo 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;
- 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

ART. 31

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Giancarlo Eterno
